

COMUNE DI BIBBIENA
Provincia di Arezzo

CAPITOLATO D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA
ADOLESCENZA E FAMIGLIA, SITO IN SOCI (AR),
VIA GIUSEPPE BOCCI N. 42 E 44

INDICE

PREMESSA

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 - PRINCIPI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**
- ART. 3 - DESCRIZIONE DEL CENTRO**
- ART. 5 - SERVIZI DEL C.I.A.F.**
- ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**
- ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**
- ART. 8 - IMPORTO A BASE D'ASTA**
- ART. 9 - QUOTE PREVISTE PER LA GESTIONE DEL C.I.A.F.**
- ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 11 - MODALITA' DI GESTIONE**
- ART. 12 - ONERI A CARICO DEL GESTORE**
- ART. 13 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI**
- ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**
- ART. 15 - OBBLIGHI DEL GESTORE**
- ART. 16 - COMPARTECIPAZIONI DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI**
- ART. 17 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA**
- ART. 18 - PERSONALE**
- ART. 19 - CONSEGNA DELLA STRUTTURA, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE.**
- ART. 20 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- ART. 21 - PROGETTO C.I.A.F. 2010-2015**
- ART. 22 - MODALITA' DI VALUTAZIONE**
- ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE**
- ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 26 - PENALITA'**
- ART. 27 - CONTROVERSIE E RICORSI**
- ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO**
- ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI**

PREMESSO che:

- il Comune di Bibbiena è proprietario della struttura adibita a Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia, denominata C.I.A.F., sita in località Soci (Ar), via G. Bocci, 42-44, piano terra e piano primo;
- il C.I.A.F. è dotato di arredi, attrezzature e strumenti, al fine di sostenere l'attività educativa, che si svolge al suo interno;
- il Centro è gestito fino al 30 giugno 2010 dall'Associazione Archimena con sede in Soci (Ar), via G. Bocci n.37;
- con deliberazione G.C. n.128 del 12/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il presente capitolato d'appalto, per l'affidamento della gestione del C.I.A.F. a chi presenti il progetto di gestione migliore, per il periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2015, oltre che offrire maggiori garanzie di esperienza e competenza;
- il contratto di concessione di servizi risulta essere il più adeguato, in quanto, pur avendo le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, si differenzia nel corrispettivo da pagare per la fornitura di detti servizi, che può consistere nel diritto di gestirli (libera impresa) oppure, in sostituzione di tale diritto, con il pagamento di una quota da parte del committente (cfr. art. 30, comma 2 D.Lgs.163/2006).

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento della gestione del CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA, istituito ai sensi della vigente L.R.32/2002, situato in località Soci (Ar), via Giuseppe Bocci, 42-44 e del Bar Analcolico situato al suo interno, per il periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2015.

ART. 2 - PRINCIPI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Il CIAF dovrà essere luogo di incontro delle forze propositive del territorio, un luogo dove sia valorizzata la partecipazione della cittadinanza e si sviluppino modelli positivi per il paese.

Gli obiettivi principali del C.I.A.F. mirano a favorire lo spirito di collaborazione fra le realtà aggregative esistenti nel territorio comunale (associazioni, gruppi di volontariato, ecc.), sostenere la diversità come fattore positivo per la crescita culturale, facilitare lo scambio di opinioni/informazioni, mediante la gestione di uno spazio educativo extrascolastico e del tempo libero, dedicato ai bambini, ai ragazzi, ai giovani ed alle famiglie.

Per i motivi sopra esplicitati il C.I.A.F. non può essere la sede di associazioni bensì, un luogo dove tutti possono confrontarsi senza prevaricare, mettendo in atto strategie culturali ed educative a sostegno della famiglia. Il Centro è un luogo dove si svolgono attività programmate, si sviluppano progetti, dove si forma e informa, nel quale si possono sperimentare anche nuove tipologie di espressione e di aggregazione.

Il centro potrà essere utilizzato dai gruppi di volontariato e/o associazioni, che hanno sede nell'ambito del territorio comunale o da altri soggetti, per svolgere attività programmate.

I progetti delle attività potranno essere presentati al comitato di gestione del CIAF dalle associazioni, gruppi locali o altro, entro il mese settembre di ogni anno per poter permettere la successiva programmazione annuale del servizio.

Il centro non potrà essere utilizzato da partiti politici e non potrà essere svolta attività o propaganda di tipo politico.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL CENTRO

La costruzione è formata da due strutture attigue, descritte come segue:

1.Spazio gioco per famiglie e bambini, via Giuseppe Bocci, 42:

- n.1 zona ingresso;
- n.1 spazio centrale multifunzionale composto da: spazio per il gioco simbolico, tre zone lavoro-attività, zona gioco psicomotorio;
- n.1 stanza polifunzionale;
- n.1 cucina;
- n.1 ripostiglio (zona cucina);
- n.1 servizio igienico bambini 3-6;
- n.1 servizio igienico adulti;
- n.1 area esterna attrezzata e recintata;
- n.1 piccolo ripostiglio;

2.Spazio giovani e famiglie via Giuseppe Bocci, 44:

Piano Terra

- n.1 zona ingresso,
- n.1 spazio multifunzionale (comprendente una sala polivalente e Anagrafe Comunale)
- n.1 Bar con annessi Punto Internet e Punto Lettura;
- n.3 bagni;
- n.1 ripostiglio;
- n.1 area esterna attrezzata e recintata;

Piano Primo

- n.1 teatro;
- n.2 bagni;
- n.2 stanze ed un ripostiglio comunicanti;
- n.1 terrazza esterna con scale antincendio

ART. 4 - ORARI DI APERTURA

La struttura del C.I.A.F. dovrà essere aperta almeno sei giorni alla settimana, l'orario e le modalità di apertura dovranno essere indicate nel progetto.

ART. 5 - SERVIZI DEL C.I.A.F.

A) Servizi e attività di competenza comunale:

- SERVIZIO ANAGRAFE GESTITO DAL COMUNE, collocato al numero civico 44, piano terra, sala polivalente, aperto indicativamente due pomeriggi ed una mattina alla settimana;
- UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA, collocato al numero civico 44, piano terra, sala polivalente, ufficio aperto due volte alla settimana con orari da concordare annualmente;
- SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE: servizio individuale di assistenza sociale per famiglie a rischio;
- INCONTRI AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINANZA, gli amministratori comunali incontreranno i cittadini presso il CIAF, detto spazio sarà collocato al numero civico 44, piano primo;

B) Servizi che dovrà attivare il gestore:

- BAR ANALCOLICO, gestito con la modalità del circolo privato, ai sensi del D.P.R. 235/2001 e il D.P.R. 917/1986, di cui all'art.111, comma 3, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA O PARTE DI ESSA, DA PARTE DEI PRIVATI O ASSOCIAZIONI;

- SERVIZI PER GIOVANI E FAMIGLIE;
- SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 ANNI IN POI;
- PUNTO INTERNET che dovrà essere gestito nel rispetto della vigente normativa in materia ai sensi della Legge n° 155 del 31/07/2005 e dal relativo decreto attuativo (D.M. 16/08/2005);
- PUNTO DI LETTURA (GIORNALI, LIBRI E RIVISTE);
- ALTRE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAL COMITATO DI GESTIONE, come incontri con esperti, spettacoli, proiezioni, corsi di formazione o aggiornamento, feste, gite organizzate, etc. ;

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetto che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

- biennale esperienza nel settore della gestione di Centri Infanzia Adolescenza e famiglia (LR 32/2002), fornendo elenco dei servizi effettuati, durata dei servizi prestati, luogo di esecuzione, utenza target e i dati relativi al soggetto finanziatore;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività rientrante nell'oggetto della gara ovvero, nel caso di imprese aventi sede nel territorio di uno stato membro della Comunità Europea, l'iscrizione in analogo registro dello Stato;
- in caso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento;
- se cooperativa, iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente il servizio oggetto dell'affidamento in concessione dello Stato ove si è stabiliti, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, iscrizione all'albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del Decreto Ministeriale del 23/06/2004 e della Legge 306/2004;
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 2359 del Codice Civile;

ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento durerà dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015, per totali 5 anni e sei mesi.

ART. 8 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo del presente appalto, per la durata di 5 anni e sei mesi, ammonta ad €480.700,00 compresi oneri fiscali. La determinazione del valore in parola è calcolato come da appendice n.1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 9 - QUOTE PREVISTE PER LA GESTIONE DEL C.I.A.F.

Il gestore, oltre alle entrate derivanti dal bar e tesseramento soci, per un ammontare di circa € 43.800,00, potrà annualmente contare su un introito preventivabile in € 43.600,00, compresi oneri fiscali, così come segue:

- a) € 17.000,00 - QUOTA ANNUALE A CARICO DEL COMUNE DI BIBBIENA INCLUSI ONERI FISCALI - La quota annuale a carico del comune di Bibbiena rimarrà invariata per tutta la durata del contratto, fatta salva la maggiorazione ISTAT, che avrà a riferimento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Detta quota annuale a carico del comune sarà liquidata mensilmente a seguito di presentazione di apposita documentazione fiscale.
- b) € 10.000,00 - QUOTA ANNUALE PRESUNTA RELATIVA AL FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.32/2002 INCLUSI ONERI FISCALI - i finanziamenti zionali relativi alla L.R.32/2002, per i progetti annuali eventualmente presentati dalla G.C. e ammessi al finanziamento regionale dalla Conferenza Zonale

per l'Istruzione, saranno liquidati al gestore del CIAF, dopo la realizzazione dei progetti stessi, a seguito della presentazione di apposita documentazione.

- c) € 16.600,00 - QUOTE PREVISTE DI COMPARTECIPAZIONE UTENTI PARTE INCASSATA DIRETTAMENTE DAL GESTORE DEL C.I.A.F., INCLUSI ONERI FISCALI - La somma totale delle quote di compartecipazione utenti, per la parte direttamente incassata dal gestore del C.I.A.F., è stata calcolata in base ad un numero ipotizzato di destinatari e di ore di utilizzo dei servizi, in quanto, lo spazio dedicato ai bambini ed alle famiglie è stato attivato a fine 2009 e non sono disponibili dati storici. Dette quote saranno incassate dal gestore direttamente dagli utenti e le stesse dovranno essere rendicontate annualmente al comune. Agli utenti dovrà essere rilasciata regolare ricevuta, così come previsto ai sensi di legge.
- d) Le quote di compartecipazione alla spesa degli utenti ai servizi C.I.A.F. sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, per l'anno in corso le tariffe sono state determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10/03/2010.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo annuo, così come previsto al punto a) dell'art. 9, sarà disposto a seguito di emissione di apposita fattura intestata al Comune di Bibbiena.

Nel caso di ammissione al finanziamento annuale regionale dei progetti C.I.A.F., così come previsto al punto b) dell'art.9, la liquidazione per l'avvenuta effettuazione dei progetti sarà disposta in via posticipata (dopo la realizzazione dei progetti stessi) a seguito di emissione di apposita fattura intestata al Comune di Bibbiena.

L'atto di liquidazione sarà emesso, previa le verifiche d'uso, entro 60 giorni dalla data di arrivo della stessa al Protocollo dell'Ente. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. In caso di ritardi nelle riscossioni non verranno riconosciuti interessi a favore dell'affidatario.

ART. 11 - MODALITA' DI GESTIONE

Il gestore progetta e organizza la propria attività annuale sulla base delle indicazioni che periodicamente verranno date dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione del C.I.A.F. sarà composto da:

- l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- l'Assessore alle Politiche Giovanili;
- un referente dell'ufficio comunale competente;
- il legale rappresentante del soggetto gestore o suo referente;
- due rappresentanti dell'associazionismo locale nominati dall'Assemblea generale delle associazioni locali, regolarmente iscritte al previsto Registro comunale;

Il Presidente di detto Organismo di Gestione sarà nominato nel corso della prima riunione dello stesso organismo e scelto tra i due Assessori rappresentanti dell'Amministrazione comunale;

Il Comitato avrà il compito di:

- dettare gli indirizzi al gestore per l'elaborazione del progetto annuale. A tal proposito il Presidente del comitato di gestione del C.I.A.F. convocherà annualmente un forum invitando tutte le agenzie educative e culturali (associazioni, gruppi culturali, circoli, istituzioni scolastiche, etc.), che operano nell'ambito del territorio comunale per rilevare indirizzi e proposte progettuali nel campo dell'Infanzia, Adolescenza e Famiglia. Le proposte raccolte, entro il 30 settembre di ogni anno, dovranno essere valutate dal Comitato di gestione del CIAF, il quale darà gli indirizzi al gestore, che redigerà e realizzerà il relativo piano annuale delle attività, che dovrà essere approvato dal Comitato stesso entro il 30 novembre successivo.

- verificare e valutare il lavoro svolto nell'ambito del C.I.A.F., attraverso l'esame dei dati e della relazione che il gestore dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno;

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Faranno carico al soggetto gestore i seguenti specifici oneri:

- tutte le spese per il personale impiegato (retribuzioni, rimborsi spese, oneri contributivi, assistenziali e fiscali ecc.);
- spese per materiale didattico;
- spese per materiale igiene/lavanderia;
- spese di promozione e pubblicità;
- accurata pulizia dei locali utilizzati e piccoli interventi di manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature e strumenti concessi in uso;
- alla sicurezza delle apparecchiature e/o strumenti messi a disposizione;
- al pagamento delle spese relative a tutte le utenze (ad eccezione della nettezza urbana) come l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua potabile e il telefono; pertanto tutte le stesse, nei 30 giorni successivi al provvedimento di aggiudicazione del presente appalto dovranno essere volturate all'aggiudicatario, a cura dello stesso;
- spese assicurative così come previsto all'art.13;
- ai costi di gestione dei servizi di cui all'art.5 punto B), direttamente gestiti;
- ogni e qualsiasi spesa derivante dalla presente gara, compresi i bolli, tutti i diritti, ecc., del cui presunto ammontare può essere presa visione all'interno del successivo bando pubblico.

ART. 13 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A)ASSICURAZIONI

L'affidatario si dovrà impegnare a stipulare una o più polizze assicurative, con primaria compagnia, per la copertura dei seguenti rischi:

- **responsabilità civile** per danni che potessero essere arrecati a persone e/o cose, a terzi fruitori dei servizi prestati e/o loro accompagnatori, ove previsti o consentiti, per un massimale complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni//00);
- **responsabilità per incendio e/o atti vandalici nei confronti delle strutture** e delle attrezzature messe a disposizione per la gestione dei servizi, per un massimale pari al valore dei beni cui si riferisce, stabilito dall'Ufficio tecnico comunale di € 350.000,00 (trecentocinquanta//00);
- **responsabilità per infortuni** a copertura dei minori frequentanti i servizi con particolare riguardo all'invalidità permanente, ad una diaria giornaliera da ricovero o applicazione gesso.

B)CAUZIONI

In sede di offerta i concorrenti devono presentare, pena l'esclusione dalla gara, una garanzia di € 9.614,00 (novemilaseicentocinquanta), pari al 2% del valore della prestazione oggetto di affidamento, sotto forma di **cauzione o fideiussione**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

Tale garanzia deve avere efficacia decorrente dalla data prevista nell'avviso pubblico, quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e validità di almeno 180 giorni a partire da detta data. La Garanzia come sopra costituita deve inoltre recare pena l'esclusione dalla gara:

- a) la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;

d) l'impegno del garante a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

In caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce "contraente" il nome di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una **garanzia fideiussoria definitiva** del 10 per cento dell'importo contrattuale (pari a € 48.070,00).

La predetta fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della prevista garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del conseguente contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto stesso. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale del comune.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, quale proprietario degli immobili, gli oneri inerenti la straordinaria manutenzione e l'eventuale sostituzione del materiale in dotazione, deteriorato per l'uso.

Sono inoltre a carico del comune i costi di gestione dei servizi di cui all'art.5 punto A), direttamente gestiti dal comune.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dovrà obbligatoriamente presentare all'ufficio competente del comune, pena la risoluzione dal contratto, la rendicontazione dei progetti/attività realizzati durante l'anno solare precedente, così come segue:

- La rendicontazione complessiva documentata delle spese di gestione generale del C.I.A.F.;
- La rendicontazione documentata delle spese di gestione suddivisa per ogni progetto/attività realizzati e del relativo personale impiegato;
- La rendicontazione documentata delle entrate suddivise per ogni attività/progetto realizzati, inerenti le compartecipazioni degli utenti alla spesa e le eventuali altre entrate (finanziamenti, sponsor, donazioni, etc.);
- La rendicontazione degli utenti suddivisi per ogni attività/progetto realizzati e per fascia d'età (0-6; 7-14; oltre 14) e sesso;
- Una relazione valutativa, sulla attività complessiva del CIAF;

ART. 16 - COMPARTICIPAZIONI DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI

Le quote di compartecipazione alla spesa degli utenti che usufruiranno dei servizi offerti dal C.I.A.F. sono stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale, per l'anno in corso le tariffe sono state determinate dalla deliberazione di G.C. n. 53 del 10/03/2010.

Le quote di compartecipazione degli utenti ai servizi offerti, ad esclusione dei progetti eventualmente finanziati dalla L.R.32/2002, dovranno essere incassate direttamente dal gestore, che rilascerà all'utente regolare ricevuta ai sensi di legge.

ART. 17 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il gestore é tenuto ad un utilizzo rispettoso della struttura ed attrezzature e a far si che ciò avvenga anche da parte degli utenti, é tenuto inoltre a segnalare tempestivamente al Comune ogni danno o incidente che dovesse accadere.

- **Utilizzo dell'amministrazione comunale per proprie manifestazioni o eventi -**
La struttura del CIAF potrà essere utilizzata dal Comune di Bibbiena a titolo gratuito, per tutte le iniziative delle quali è titolare o che gestisce direttamente (compreso il servizio di nido), nel rispetto della programmazione annuale prevista.
- **Utilizzo della struttura da parte associazioni aventi sede nel territorio comunale -** Le associazioni o gruppi di aggregazione aventi sede nel territorio comunale possono utilizzare la struttura del CIAF, compartecipando alle spese di gestione (utenze, pulizia e custodia etc), purché essi realizzino attività che non abbiano scopi di lucro o commerciali, presentando il progetto al comitato di gestione del CIAF, che lo dovrà approvare, entro il mese di settembre di ogni anno, per permettere l'inserimento dei progetti stessi nella programmazione dell'anno solare successivo. Il gestore potrà fornire a pagamento l'eventuale servizio di custodia e pulizia, secondo le tariffe previste dalla Giunta Comunale, se non eseguiti direttamente da chi realizza l'attività.

ART. 18 - PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale idoneo ai sensi di legge per lo svolgimento dei servizi previsti. In considerazione della particolarità dei servizi richiesti e considerando che detto personale dovrà essere a contatto con bambini e ragazzi si richiede una particolare attenzione nell'individuazione dello stesso. L'aggiudicatario dovrà inoltre indicare un **referente** responsabile del C.I.A.F. di cui dovrà obbligatoriamente **inviare i dati ed il curriculum, insieme al progetto richiesto.** Detto referente responsabile, coordinerà il servizio CIAF, terrà i rapporti con l'Amministrazione Comunale e curerà le funzioni di coordinamento, programmazione ed organizzazione del personale. Il coordinatore tecnico avrà il compito di prendere parte del comitato di gestione del centro.

L'aggiudicatario deve applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Tutto il personale deve avere compiuto il 18° anno di età.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire oltre ai nominativi del personale incaricato dei servizi, anche il nominativo del personale eventualmente impiegato nelle sostituzioni.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di aggiornamento necessari per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà elaborare e trasmettere entro tre mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, apposito "piano di sicurezza" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente. In ogni caso di esecuzione di servizio all'interno dei luoghi di lavoro previsti dal presente capitolato, il gestore si obbliga a redigere un documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ad attuare le misure di prevenzione e protezione indicate nello stesso D.U.V.R.I., sopra citato. Inoltre l'aggiudicatario si obbliga a promuovere, le riunioni di cooperazione e coordinamento in attuazione del piano in parola.

L'aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza delle norme derivanti da disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul luogo di lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale.

ART. 19 - CONSEGNA DELLA STRUTTURA, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE.

La consegna della struttura, degli arredi e delle attrezzature all'Associazione dovrà risultare da apposito verbale di consegna redatto dagli uffici competenti del Comune e sottoscritto dalle parti.

Nel caso in cui, durante l'affidamento della struttura, venissero acquisiti ulteriori beni mobili, è obbligo dell'affidatario integrare l'inventario dei beni consegnati e trasmetterne copia al competente Ufficio Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, la restituzione dei locali dovrà risultare da apposito verbale firmato dai rappresentanti delle due parti. Gli eventuali danni provocati ai locali suddetti e alle attrezzature dovranno risultare in detto verbale e dovranno essere risarciti dall'Associazione al Comune, nella misura che sarà stabilita dagli uffici competenti, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;

ART. 20 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla gara ed i relativi elaborati dovranno essere indirizzati a:

Comune di Bibbiena

C/A Responsabile Ufficio Servizi Educativi

Via Berni, 25, 52011 Bibbiena – Arezzo

Domanda e Progetto dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del comune entro i termini previsti dal successivo bando pubblico, **riposti entrambi dentro una busta sigillata sulla quale sarà apposto che trattasi di: “Offerta per l'affidamento della gestione del C.I.A.F.”**. Tale plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillato, come meglio specificato nel disciplinare di gara, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA

ART. 21 - PROGETTO C.I.A.F. 2010-2015

Al fine di partecipare alla gara per l'affidamento del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.), tutti i soggetti richiedenti dovranno redigere un progetto pluriennale di gestione e programmazione delle attività, con conseguente realizzazione nel periodo di affidamento.

Detto progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, oltre che dal relativo bando e disciplinare di gara.

Un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del bando, valuterà i progetti pervenuti e nominerà il soggetto vincitore, come meglio specificato al successivo art. 22 . **Il progetto che il candidato redigerà dovrà rispettare, obbligatoriamente, il seguente schema:**

1. PRIMA PARTE

- 1.1 analisi dei bisogni educativi del territorio;
- 1.2 interazione con la rete dei servizi educativi locali;
- 1.3 analisi risorse del territorio;
- 1.4 prospettive ed azioni previste per il reperimento di nuove risorse per lo sviluppo delle attività educative;
- 1.5 obiettivi generali;

2. SECONDA PARTE

Dedicata alle attività specifiche che si intendono svolgere, è obbligatorio realizzare una scheda per ogni attività/laboratorio (compresa la scheda per il bar):

- 2.1 obiettivi specifici;
- 2.2 modalità attuative;
- 2.3 operatori utilizzati: inviare dati anagrafici e curriculum per ogni operatore utilizzato nelle attività;
- 2.3 tempi e fasi di realizzazione;
- 2.4 pubblicizzazione in itinere ed ex post
- 2.5 valutazione dell'attività in itinere ed ex post
- 2.6 costi dell'attività specificando le entrate e le uscite. Fra le entrate considerare le seguenti voci:
 - risorse comune di Bibbiena;
 - risorse di rete (contributi/finanziamenti, prestazioni d'opera, provenienti da: istituzioni, associazioni etc);
 - risorse del gestore;
 - risorse eventuali sponsor;
 - compartecipazione degli utenti;
- 2.7 tariffe proposte dal gestore per spese di custodia e pulizia e compartecipazione alle spese di gestione, per l'utilizzo della struttura per manifestazioni o eventi non gestiti direttamente.
- 2.8 curriculum vitae del referente del C.I.A.F.

ART. 22 - MODALITA' DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte avverrà sulla base degli elementi A) e B) per un **massimo di punti 100**:

A) "Esperienze pregresse" in gestioni analoghe di C.I.A.F. – max 20 punti

Si dovrà fornire elenco dei servizi effettuati, durata dei servizi prestati, luogo di esecuzione, utenza target e i dati relativi al soggetto finanziatore;

Il punteggio verrà attribuito così come segue:

- fino a tre anni di esperienza punti 4;
- fino a quattro anni di esperienza punti 8;
- fino a cinque anni di esperienza punti 12;
- fino a sei anni di esperienza punti 16;
- oltre sei anni di esperienza punti 20;

B) "Qualità progettuale" - max punti 80;

Il punteggio relativo alla "Qualità progettuale" sopra descritto per un **massimo di punti 80**, verrà attribuito secondo i parametri di seguito indicati:

1. Fattibilità del progetto: massimo punti 10;

2. Logica progettuale: massimo punti 20:

- 2.1 chiara definizione del progetto, delle metodologie, delle fasi, delle attività;
- 2.2 definizione analitica di destinatari, obiettivi e strumenti e loro reciproca congruenza;
- 2.3 concatenazione logica di bisogni, obiettivi, interventi, risultati attesi;
- 2.4 temporizzazione delle attività;
- 2.5 presenza di indicatori per la verifica di efficienza e di raggiungimento dei risultati e loro standardizzazione;

3. Grado di innovazione: massimo punti 5

4. Congruità tra costi e rendimento educativo delle attività: massimo punti 10;

5. Capacità di integrazione e coordinamento tra risorse ed interventi: massimo punti 15;

- 6. Adeguatezza fra target e metodo di lavoro: massimo punti 5;**
- 7. Integrazione e coordinamento complessivo: massimo punti 15;**

Tra i progetti ammessi sarà scelto quello che otterrà il punteggio complessivo più alto. Saranno esclusi dalla gara coloro che, complessivamente, otterranno un punteggio totale pari o inferiore a 50 centesimi. In casi di parità, si procederà a sorteggio.

ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Data la specifica natura del servizio e la particolare utenza che ne usufruisce, è assolutamente vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale del conseguente affidamento, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Ove la cessione del contratto di appalto consegua a cessione di azienda, o di ramo di azienda, o a trasformazione, fusione o scissione, troverà applicazione quanto previsto in materia dalla vigente normativa.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi della vigente normativa di settore: i soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed è assolutamente vietata la cessione dei contratti di appalto pena la loro nullità, fatte salve le previste eccezioni;

possono invece essere assentite le cessioni dei crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto, purché i Cessionari siano banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa; la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla gara, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività Istituzionali del Comune, finalizzate anche alla successiva sottoscrizione del relativo contratto.

Detti dati, saranno archiviati dall'Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; in relazione al loro trattamento i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 del citato Decreto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile dell'U.O. n. 2, sig. Dino Moneti.

ART. 26 - PENALITA'

Eventuali carenze ed abusi riscontrati, potranno essere contestati dall'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A.R. o a mezzo Messo Comunale al soggetto affidatario, che potrà presentare, per iscritto, le proprie contro deduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notificazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le contro deduzioni presentate dall'affidatario ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. L'Amministrazione Comunale si riserva, a riguardo, la facoltà di applicare una penalità pari ad € 40000. L'importo della penalità sarà detratto dalla quota annuale a carico del comune prevista dal contratto.

Per le mancanze di maggiore gravità imputabili al gestore, come nel caso di perdita dei finanziamenti assegnati per i progetti relativi alla L.R.32/2002, sia a causa della loro eventuale realizzazione tardiva, rispetto i tempi previsti ai sensi di legge, sia a causa della mancata presentazione della rendicontazione richiesta e da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore stesso dovrà risarcire totalmente il finanziamento previsto e perso.

ART. 27 - CONTROVERSIE E RICORSI

Per la procedura di affidamento è esclusa la competenza arbitrale, pertanto, tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla stessa, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente per valore, materia e territorio. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. La presentazione del ricorso al TAR deve avvenire entro 60 giorni o, in alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza sul servizio per tutto il periodo di affidamento in appalto, competerà all'Amministrazione Comunale che, con le modalità ritenute più idonee ha facoltà, tramite i funzionari preposti ai Servizi Educativi e Manutenzione, di effettuare controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare, che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti e secondo le disposizioni di legge in materia. A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente capitolato e/o nel contratto stipulato. E' fatto altresì obbligo all'Affidatario di esibire tutti gli atti e i documenti riconducibili al servizio di cui trattasi, di cui l'Amministrazione Comunale faccia richiesta.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di gravi inadempienze compiute dell'aggiudicatario in merito a:

- non ottemperanza degli impegni assunti,
- mancato rispetto delle clausole contrattuali,
- verificata inadeguatezza degli operatori impiegati,
- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto organizzativo e gestionale di riferimento;

L'eventuale risoluzione sarà preceduta da specifica diffida scritta all'adempimento entro un congruo termine e si procederà dopo che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni.

Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario sarà risolto con effetto immediato in caso di cancellazione di questo dagli Albi di riferimento.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare l'appalto al concorrente che ha fatto l'offerta migliore dopo l'aggiudicatario o se ripetere la gara. In entrambi i casi l'aggiudicatario dovrà risarcire il Comune del maggior costo del servizio nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo.

A tal proposito il Comune potrà avvalersi, senza che l'aggiudicatario possa nulla opporre, della cauzione che sarà di conseguenza, a risoluzione dichiarata, immediatamente introitata. Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire tutti i danni subiti dal Comune, con la firma contrattuale, l'Amministrazione Comunale è autorizzata dall'altra parte contraente a chiedere ed ottenere il rimborso di quanto ulteriormente dovuto; rimborso che dovrà essere versato entro 30 gg. dalla richiesta.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale comunicherà preventivamente all'affidatario tutti i dati utili ad una perfetta realizzazione del servizio di cui trattasi, comprese successive ed eventuali variazioni della situazione iniziale.

L'affidatario si dovrà considerare, pertanto, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le normative di riferimento e delle modalità realizzative dello stesso e dovrà giudicare l'offerta nel suo complesso remunerativa.

L'affidamento in oggetto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto segue:

- a) del presente capitolato, del conseguente avviso di gara e del disciplinare, oltre che del relativo contratto di affidamento che verrà sottoscritto;
 - b) delle vigenti norme di legge e regolamenti, compreso l'adeguamento alle eventuali integrazioni o modificazioni o nuove norme, che saranno in vigore durante il periodo contrattuale;
 - c) delle norme del Codice Civile, in quanto applicabili;
 - d) da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara.
- Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni regolamentari e legislative applicabili in materia.

Bibbiena, 12 maggio 2010

Il Responsabile U.O.2
Servizi educativi
Dino Moneti
